

Informazioni per i clienti e Condizioni generali di assicurazione Helvetic Premium

Informazioni per i clienti ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni per i clienti forniscono una panoramica chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sui principali contenuti del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione fanno fede esclusivamente le Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9000 San Gallo. Per la protezione giuridica per viaggi: Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basilea.

Chi è il fornitore delle prestazioni?

Il fornitore delle prestazioni è Helvetic Assistance GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon. Per gli indennizzi ai passeggeri aerei: AirHelp Limited, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante ovvero la stipulante è la persona indicata come tale sulla polizza assicurativa.

Quali persone sono assicurate?

Per le assicurazioni di durata inferiore a un anno (assicurazioni di breve durata) sono assicurate le persone elencate nella polizza assicurativa.

Per le assicurazioni di durata di un anno (assicurazioni annuali) è indicato nella polizza assicurativa se la copertura assicurativa vale solamente per lo stipulante dell'assicurazione (persona singola) o per lo stipulante dell'assicurazione e le persone che vivono nella stessa economia domestica nonché per i loro figli minorenni che non abitano nella stessa economia domestica (assicurazione famiglia).

Le persone assicurate risultano in linea di principio dalla rispettiva polizza assicurativa e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del rispettivo contratto d'assicurazione nonché l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa risultano dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA). A titolo orientativo è riportata di seguito una descrizione sintetica delle varie componenti assicurative offerte:

- Spese d'annullamento

Assunzione delle spese d'annullamento dovute dalla persona assicurata (al massimo sino a concorrenza della somma d'assicurazione indicata nella conferma), se quest'ultima non può affrontare e annulla il viaggio prenotato a causa di malattia o infortunio grave, decesso, complicazioni nella gravidanza, danni materiali gravi a beni di proprietà presso il proprio domicilio, ritardo o soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata, pericoli presso il luogo di destinazione (eventi bellici, atti terroristici, disordini, catastrofi naturali), scioperi, disoccupazione o entrata in servizio inaspettata.

- Assistance

Organizzazione e assunzione delle spese per il trasporto all'ospedale più vicino, rimpatrio presso un ospedale o il proprio domicilio (con o senza assistenza medica), se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, o se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico; organizzazione e assunzione delle spese per il rientro fuori programma in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare, in caso d'interruzione del viaggio per malattia, infortunio o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro o per pregiudizio grave dei beni della persona assicurata al proprio domicilio, oppure per disordini, atti terroristici, catastrofi naturali ovvero scioperi nel luogo di destinazione del viaggio; organizzazione e assunzione delle spese per il rimpatrio della salma in caso di decesso. Per determinate prestazioni il massimale è limitato.

- Assicurazione malattie all'estero

Assunzione delle spese di guarigione in caso di interventi medici d'emergenza per il trattamento di malattie o infortuni della persona assicurata durante il viaggio all'estero. L'assicurazione s'intende come assicurazione integrativa alle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari.

- Esclusione della franchigia per auto a noleggio con responsabilità civile

Assunzione della franchigia conteggiata alla persona assicurata a causa di un danno al veicolo noleggiato da quest'ultima, fino a un massimo di CHF 10'000.-. Nel caso in cui la somma d'assicurazione dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore del veicolo a noleggio sia inferiore a CHF 5 milioni, nell'ambito della responsabilità civile viene assunta quella parte di credito derivante da un sinistro di responsabilità civile che supera la somma d'assicurazione, al massimo fino a CHF 5 milioni.

- Protezione giuridica per viaggi

Assunzione (al massimo sino a concorrenza della somma d'assicurazione indicata nell'elenco delle prestazioni) di prestazioni di protezione giuridica, inclusa la hotline per la protezione giuridica in combinazione con viaggi fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

- Indennizzi per passeggeri d'aereo

Richiesta dell'indennità dovuta per legge in caso di ritardo, cancellazione o overbooking del volo tramite AirHelp e, in caso di buon fine, assunzione delle provvigioni dovute.

- Insolvenza del prestatore di servizi

Organizzazione e assunzione delle spese per il cambio di prenotazione a favore di un altro prestatore di servizi e per il rientro/proseguimento del viaggio, pernottamenti alberghieri supplementari o altri fornitori di servizi, a causa del fallimento di un prestatore di servizi prenotati.

- Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Informazioni e organizzazione di servizi connessi al viaggio (ad es. organizzazione di biglietti per manifestazioni, prenotazione di ristoranti).

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura dell'assicurazione delle spese d'annullamento inizia il giorno della prenotazione ovvero alla data di inizio indicata sulla polizza assicurativa nel caso di assicurazione annuale, e termina con l'inizio del viaggio. La copertura dell'insolvenza del prestatore di servizi inizia il giorno della prenotazione ovvero alla data di inizio indicata sulla polizza assicurativa nel caso di assicurazione annuale, e termina alla fine del viaggio. Tutte le altre prestazioni d'assicurazione iniziano con l'inizio del viaggio e terminano alla fine del viaggio stesso.

Le assicurazioni con durata di un anno (assicurazioni annuali) dopo lo scadere della durata contrattuale di un anno si rinnovano tacitamente ogni volta di un ulteriore anno, a condizione che il contraente dell'assicurazione o Helvetic Assistance non abbia disdetto per iscritto il contratto alla scadenza, osservando un periodo di disdetta di tre mesi. Altre possibilità di cessazione risultano dalle Condizioni generali di assicurazione e dalla LCA.

Campo d'applicazione temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo per la durata dell'assicurazione.

Quali sono le esclusioni essenziali?

L'elenco seguente contiene solo le esclusioni essenziali della copertura assicurativa. Altre esclusioni sono riportate nelle disposizioni sulle esclusioni («Eventi e prestazioni non assicurati») di cui alle Condizioni generali di assicurazione e alla LCA:

- In linea di principio, non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione oppure all'inizio della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione oppure all'inizio della prestazione prenotata.
- Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per eventi quali abuso di alcool, droghe o medicinali, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo o per colpa grave o premeditazione od omissione.
- Nell'ambito della copertura Spese d'annullamento, non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di "processo di guarigione difficoltoso", tra l'altro per malattie o conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico già presenti al momento della prenotazione o della stipula dell'assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro l'inizio del viaggio, del corso, del seminario o della locazione; lo stesso vale per disposizioni dell'autorità.
- Nell'ambito della copertura Assistance non vengono erogate prestazioni, in particolare se la centrale d'emergenza Helvetic Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l'agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali.
- Nell'ambito della copertura Assicurazione malattie all'estero non sussiste fra l'altro alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione nonché per le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche per malattie croniche o recidive, indipendentemente dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza o meno alla stipula dell'assicurazione.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

L'elenco seguente contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali di assicurazione e dalla LCA:

- Nell'ambito della copertura Spese d'annullamento, al verificarsi dell'evento assicurato si dovrà annullare immediatamente il viaggio prenotato presso l'intermediario e comunicare successivamente online il caso di sinistro a Helvetic Assistance (indirizzo di contatto cfr. CGA A 9) allegando la documentazione necessaria (cfr. CGA B 4.5).
- Nell'ambito delle coperture Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato si dovrà informare immediatamente la centrale d'emergenza Helvetic Assistance e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure Assistance ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Helvetic Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate): telefono +41 44 563 62 63.
- Nell'ambito della copertura Assicurazione malattie all'estero, per l'assenso alle cure in reparto privato si deve preventivamente ottenere il consenso telefonico dei medici di Helvetic Assistance.
- Nei casi di protezione giuridica, si deve immediatamente informare Helvetic Assistance: telefono +41 44 563 62 63.
- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno e al suo chiarimento; in caso di sinistro per malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere a esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Helvetic Assistance.
- Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Helvetic Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio è definito con la prenotazione e risulta dalla polizza assicurativa.

Come tratta i dati Helvetic Assistance?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione dei dati personali, Helvetic Assistance opera nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Ove necessario, Helvetic Assistance richiede alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri.

I dati personali elaborati da Helvetic Assistance includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto e la gestione del contratto e liquidazione dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati delle persone assicurate contenuti nella proposta di assicurazione e nell'avviso di sinistro. Nell'interesse di tutte le persone assicurate, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con la società di gestione dei sinistri, gli assicuratori attuali e precedenti e i riassicuratori in patria e all'estero. Helvetic Assistance elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.

Helvetic Assistance conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Helvetic Assistance, ai sensi della LPD hanno il diritto di richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Helvetic Assistance; hanno inoltre il diritto di richiedere la correzione di dati inesatti.

Indirizzo di contatto per reclami

Helvetic Assistance GmbH
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa di Helvetic Assistance GmbH, in seguito denominata Helvetic Assistance, è definita dalle seguenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

A Disposizioni generali

1 Persone assicurate

Sono assicurate le persone indicate nella polizza assicurativa domiciliate in Svizzera. Se viene stipulata un'assicurazione famiglia, si considerano appartenenti alla stessa tutte le persone che vivono in comunione domestica e i relativi figli minori che non vivono in comunione domestica. La stipula della versione Junior è possibile soltanto fino al 26° anno di età compiuto.

Ad eccezione delle assicurazioni annuali, sono assicurate le persone residenti all'estero, indicate nella polizza assicurativa, purché abbiano prenotato il viaggio in Svizzera.

2 Durata dell'assicurazione

La copertura dell'assicurazione delle spese d'annullamento inizia il giorno della prenotazione ovvero alla data di inizio indicata sulla polizza assicurativa nel caso di assicurazione annuale, e termina con l'inizio del viaggio. La copertura dell'insolvenza del prestatore di servizi inizia il giorno della prenotazione ovvero alla data di inizio indicata sulla polizza assicurativa nel caso di assicurazione annuale, e termina alla fine del viaggio. Tutte le altre prestazioni d'assicurazione iniziano con l'inizio del viaggio e terminano alla fine del viaggio stesso.

3 Campo d'applicazione territoriale

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo per la durata dell'assicurazione.

4 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Helvetic Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

5 Definizioni

5.1 Persone vicine

Persone vicine sono:

- parenti (coniugi, partner registrati o conviventi e rispettivi genitori e figli, parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, cugini di primo grado, zii di primo grado)
- le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
- amici molto stretti con cui si intrattengono contatti frequenti

5.2 Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi, ecc.) si intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.

5.3 Mezzi di trasporto pubblici

Si considerano mezzi di trasporto pubblici i mezzi di locomozione che viaggiano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo occorre un biglietto. Taxi e auto a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.

5.4 Guasto

Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.

5.5 Sinistro alle persone

È considerato sinistro qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario.

5.6 Sinistro al veicolo a motore

È considerato sinistro un danno al veicolo a motore assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende in particolare eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.

5.7 Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne deriva un'incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità cogente a intraprendere o proseguire il viaggio.

6 Assicurazione multipla e pretese nei confronti di terzi

6.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa o obbligatoria), Helvetic Assistance eroga le prestazioni in via sussidiaria, fatta salva una clausola identica dell'altro contratto d'assicurazione. In questo caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

6.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto d'assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Helvetic Assistance che supera quella dell'altro contratto d'assicurazione. Le spese saranno complessivamente riscalate solo una volta.

6.3 Se Helvetic Assistance ha fornito prestazioni nonostante una fattispecie di sussidiarietà esistente, esse valgono come acconto, e la persona assicurata o beneficiaria cede a Helvetic Assistance, in eguale misura, le proprie pretese nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).

6.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo con responsabilità civile o dal di lui assicuratore, il rimborso decade sulla base del presente contratto. Se Helvetic Assistance è stata citata al posto del soggetto civilmente responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese di risarcimento sino all'ammontare dell'indennità ottenuta da Helvetic Assistance.

7 Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione trascorsi due anni dal verificarsi del fatto su cui si fonda l'obbligo di versare le prestazioni.

8 Foro competente e diritto applicabile

8.1 Helvetic Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

8.2 La Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) integra le presenti disposizioni.

9 Indirizzo di contatto

Helvetic Assistance GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, info@helvetic-assistance.ch, Segnalazione online di un sinistro all'indirizzo www.helvetic-assistance.ch/sinistro

B Spese d'annullamento

1 Prestazioni assicurate

1.1 Spese d'annullamento

Se in seguito a un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, Helvetic Assistance si assume le spese d'annullamento dovute per contratto, sino a concorrenza della somma d'assicurazione convenuta. Non viene erogata alcuna indennità per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d'utilizzazione (Time Sharing, ecc.).

1.2 Inizio ritardato del viaggio

Se in seguito a un evento assicurato la persona assicurata inizia il viaggio in ritardo, Helvetic Assistance si assume, invece delle spese d'annullamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):

- le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata;
- le spese per la parte di viaggio non goduta, in modo proporzionale rispetto all'importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.

1.3 Le spese sostenute per diritti di elaborazione eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

2 Eventi assicurati

2.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza

2.1.1 Malattia grave, infortunio grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la data della prenotazione o della stipula dell'assicurazione:

- della persona assicurata;
- del compagno di viaggio che ha prenotato contemporaneamente;
- di una persona vicina alla persona assicurata o al compagno di viaggio;
- dei relativi sostituti sul posto di lavoro.

2.1.2 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento, documentato da certificato medico. La condizione è che, al momento in cui si prenota il viaggio o si stipula un'assicurazione, lo stato di salute sia accertato come stabile e la persona in grado di viaggiare.

2.1.3 In caso di gravidanza, la copertura assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di stipula dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la stipula dell'assicurazione, e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.

2.2 Pregiudizio dei beni di proprietà al domicilio

Se i beni di proprietà della persona assicurata nel suo luogo di domicilio fisso sono gravemente danneggiati in seguito a furto, incendio o danni della natura e la situazione richiede pertanto la presenza sul posto della persona.

2.3 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata

Se l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblici utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.

2.4 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata

Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.

2.5 Scioperi

Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi (esclusi gli scioperi dell'agenzia di viaggio o di chi eroga per essa la prestazione).

2.6 Pericoli presso il luogo di destinazione

Se, sulla base della conferma di un'autorità ufficiale (ad es. Dipartimento federale degli affari esteri), la persona assicurata non può effettuare il viaggio o le vacanze in seguito a catastrofi naturali (ad es. terremoto, devastazioni provocate da tsunami o uragani, eruzione vulcanica), quarantena, epidemia, raggi radioattivi, eventi bellici, rivoluzione, ribellione, disordini interni, insurrezione o attacchi terroristici.

2.7 Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata

Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.

2.8 Citazione dell'autorità

Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

2.9 Furto del passaporto o della carta d'identità

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio.

2.10 Animali domestici

Se l'animale domestico della persona assicurata non può essere affidato alla persona prevista, in quanto quest'ultima subisce un infortunio, si ammala o muore e l'animale deve pertanto essere sistemato in una pensione per animali, Helvetic Assistance paga al massimo CHF 1'000.- per evento.

2.11 Biglietti per manifestazioni

Se la persona assicurata, in seguito a un infortunio, malattia o decesso, non può utilizzare il biglietto già acquistato per una manifestazione e il biglietto non può essere annullato, Helvetic Assistance si assume il prezzo dello stesso fino a max. CHF 1'000.-.

3 Eventi e prestazioni non assicurati

3.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata oppure se la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata poteva già prevederle il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.

3.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:

- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione a imprese rischiose nelle quali lo stipulante si espone consapevolmente a un pericolo; colpa grave o premeditazione od omissione;
- crimini o reati perpetrati o tentati.

3.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione a un evento assicurato, ad es. costi per il riacquisto delle cose assicurate o per scopi di polizia.

3.4 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.

3.5 Se il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.

3.6 Processo di guarigione difficoltoso

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte per la data del viaggio.

3.7 Disposizioni dell'autorità

In presenza di disposizioni dell'autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno e al suo chiarimento.

4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato in CGA A 9).

4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere a esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Helvetic Assistance.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni riconosciute da Helvetic Assistance anche nei confronti di terzi, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Helvetic Assistance.

- 4.5 Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve subito annullare il viaggio prenotato presso l'intermediario, e successivamente notificare il caso di sinistro online a Helvetic Assistance (cfr. CGA A 9). Alla segnalazione online del sinistro occorre allegare la seguente documentazione:
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa;
 - conteggio delle spese d'annullamento;
 - conferma della prenotazione;
 - documenti o attestati ufficiali che dimostrano il sinistro sopravvenuto (ad es. certificato medico dettagliato con la diagnosi, attestato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.)

C Assistance

1 Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione è illimitata.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Helvetic Assistance e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure Assistance ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Helvetic Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate).

Telefono +41 44 563 62 63

Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di Helvetic Assistance decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.

2.1 Prestazioni di Assistance

2.1.1 Trasporto all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Helvetic Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.

2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di domicilio

Se necessario dal punto di vista medico, Helvetic Assistance organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi in CGA C 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica

Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi in CGA C 2.1.1, Helvetic Assistance organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.

2.1.4 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare

Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato, Helvetic Assistance organizza e paga le spese supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.5 Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio

Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Helvetic Assistance organizza e paga anche l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.6 Rientro anticipato in seguito a malattia, infortunio o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro

Se una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro della persona assicurata si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la Helvetic Assistance organizza e paga le spese supplementari per il rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata fino al suo luogo di domicilio fisso.

2.1.7 Rientro anticipato in seguito ad altri motivi importanti

Se i beni di proprietà di una persona assicurata presso il suo domicilio vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, Helvetic Assistance organizza il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) al suo domicilio e ne paga i costi supplementari.

2.1.8 Rientro temporaneo

Helvetic Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi in CGA C 2.1.6 e C 2.1.7, il rientro temporaneo (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata al luogo di domicilio (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.

2.1.9 Rimpatrio in caso di decesso

Se una persona assicurata muore, Helvetic Assistance si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento del trattato internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. È coperto anche lo smaltimento della bara di zinco.

2.1.10 Rientro in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi

Se sciopero, eventi naturali, incendio, terremoto, eruzione vulcanica, quarantena, epidemia, raggio radioattivi, eventi bellici, rivoluzione, ribellione, disordini interni o insurrezione presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo dimostrabile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni di proprietà della persona assicurata, Helvetic Assistance organizza e paga le spese supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).

2.1.11 Rientro in seguito alla soppressione del mezzo di trasporto pubblici causata da guasto o incidente

Se il mezzo di trasporto pubblici prenotato o utilizzato per il viaggio viene soppresso in seguito a guasto o incidente e di conseguenza non è più garantito il proseguimento del viaggio come da programma, Helvetic Assistance organizza e paga il rientro fuori programma o il proseguimento del viaggio con ritardo della persona assicurata. Eventuali ritardi o deviazioni dei mezzi di trasporto pubblici prenotati o utilizzati non rientrano in questo caso.

2.1.12 Conseguenze del furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghieri), senza i quali il proseguimento del viaggio o il viaggio di ritorno in Svizzera diventano temporaneamente impossibili, Helvetic Assistance sostiene le spese supplementari di soggiorno (hotel, spese di trasporto sul posto, spese supplementari per il rientro) fino a un massimo di CHF 2'000.- per evento, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente.

2.2 Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, Helvetic Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino a un massimo di CHF 5'000.-.

2.3 Prestazioni di servizi di Helvetic Assistance

2.3.1 Anticipo delle spese ospedaliere

Se la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori del proprio Stato di domicilio, Helvetic Assistance versa, se necessario, un anticipo sulle spese ospedaliere sino a CHF 5'000.-. La somma anticipata deve essere rimborsata a Helvetic Assistance entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale.

2.3.2 Travel helpline

La Travel helpline rimane illimitatamente a disposizione dell'assicurato per tutta la durata dell'assicurazione. La persona assicurata riceve assistenza telefonica 24 ore su 24 per tutte le questioni, prima e durante il suo viaggio (ad es. consigli di viaggio nel luogo di destinazione, consulenza medica, servizio di blocco di carte di credito, servizio di pronto intervento artigiani, servizio di blocco di cellulari, servizio di interpretariato, ecc.).

2.4 Rimborso delle spese

2.4.1 Rimborso delle spese per la parte di viaggio non utilizzata

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Helvetic Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato sulla conferma d'assicurazione. Se la conferma d'assicurazione non indica un importo, il rimborso è limitato all'importo delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato né per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, purché Helvetic Assistance si assuma le spese per l'alloggio sostitutivo.

- 2.4.2 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione a un evento assicurato (taxi, telefono, ecc.), Helvetic Assistance sostiene tali spese supplementari complessivamente sino a CHF 750.- per persona.
- 2.4.3 Spese supplementari per vitto e alloggio (non sono assunte le spese ospedaliere e le cure mediche)
Fino a CHF 1'000.- per persona assicurata, se quest'ultima in seguito a malattia o infortunio, deve effettuare un soggiorno imprevisto, prolungarlo oppure se deve cambiare alloggio per sottoporsi alle cure mediche.
- 2.4.4 Caduta di neve, rischio di valanghe, scoscendimenti
Se la persona assicurata non può effettuare il viaggio di ritorno in seguito a caduta di neve, rischio di valanghe o scoscendimenti, in quanto la località di vacanza scelta è rimasta isolata. Spese supplementari per vitto e alloggio (non sono assunte le spese ospedaliere e le cure mediche), max. CHF 1'000.- per persona assicurata per un soggiorno imprevisto.
- 2.4.5 Perdita di medicinali
Se farmaci di necessità vitale per la persona assicurata vengono distrutti o rubati oppure vanno persi. Anticipo rimborsabile delle spese fino a CHF 1'000.- per medicinali assolutamente necessari per persona assicurata.
- 2.4.6 Spese di ricerca e recupero
Se la persona assicurata, durante il viaggio all'estero, è considerata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d'emergenza fisica, Helvetic Assistance si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero fino a max. CHF 30'000.- per evento.
- 2.4.7 Recupero del veicolo
Le spese per il trasporto del veicolo al luogo di domicilio fisso della persona assicurata da parte di un autista, se nessun altro passeggero è in grado di condurre il veicolo in condizioni di marcia.
- 2.4.8 Informazione dei familiari
Se Helvetic Assistance adotta dei provvedimenti, su richiesta e istruzione della persona assicurata provvederà a informarne i familiari.
- 2.4.9 Spese di interpretariato
Helvetic Assistance si assume le spese di interpretariato fino a CHF 500.- in caso di evento all'estero.

3 Eventi e prestazioni non assicurati

- 3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza di Helvetic Assistance
Se la centrale di emergenza Helvetic Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
- 3.2 Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da Helvetic Assistance.
- 3.3 Spese per perdita di lavoro e altri danni patrimoniali.

4 Obblighi in caso di sinistro

- 4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Helvetic Assistance e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure Assistance ovvero all'assunzione delle relative spese (cfr. CGA C 2).
- 4.2 In caso di sinistro è necessario presentare successivamente a Helvetic Assistance per iscritto i seguenti documenti (la segnalazione online del sinistro relativa all'evento assicurato deve essere presentata all'indirizzo di contatto indicato in CGA A 9):
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa;
 - conferma della prenotazione originale;
 - documenti o attestati ufficiali che dimostrano il sinistro sopravvenuto (ad es. certificato medico dettagliato con la diagnosi);
 - ricevute per spese impreviste/spese supplementari in originale.

D Assicurazione malattie all'estero

1 Persone assicurate

Le persone assicurate secondo il CGA A 1, a condizione che non abbiano superato l'80° anno di età.

2 Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione è pari a CHF 1'000'000.- per evento.

3 Campo d'applicazione temporale e territoriale

- 3.1 L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e ove diverso dello Stato in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio.
- 3.2 Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la durata concordata dell'assicurazione, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.
- 3.3 Allo scadere della copertura assicurativa, l'assicurazione malattie all'estero potrà essere stipulata nuovamente dopo un termine di attesa di quattro settimane. Qualora, in caso di sinistro, risulti che questo termine non è stato osservato, la copertura verrà meno.

4 Eventi e prestazioni assicurati

Helvetic Assistance eroga le prestazioni come assicurazione integrativa alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri e spese di cura ambulatoriali d'emergenza non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.

- 4.1 In caso di infortunio o malattia per cui è indicato un intervento sanitario d'emergenza, Helvetic Assistance si assume le spese d'emergenza per le seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitato ovvero da una persona munita della relativa autorizzazione:
- spese di cura, medicinali inclusi;
 - ricovero in ospedale;
 - trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato;
 - noleggio di apparecchiature medicali;
 - in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici, ecc.;
 - riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico;
 - trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura;
 - cure dentistiche a seguito di infortunio fino a max. CHF 3'000.-.
- 4.2 A condizione che i medici della centrale di emergenza Helvetic Assistance abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, Helvetic Assistance si assume i costi delle cure d'emergenza, anche in caso di ricovero ospedaliero in reparto privato. L'approvazione delle cure in reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale d'emergenza Helvetic Assistance (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati).
- Telefono +41 44 563 62 63**
- La centrale d'emergenza Helvetic Assistance è raggiungibile 24 ore su 24.
- 4.3 Limitazione delle prestazioni ed esclusione delle prestazioni
- 4.3.1 In assenza di un'assicurazione malattia e/o contro gli infortuni svizzera, Helvetic Assistance indennizza il 50% della differenza esistente tra i costi totali dimostrati dell'ospedale e della cura in ambulatorio e le spese assunte dalla parte obbligatoria di una cassa malati o assicurazione contro gli infortuni svizzera (tuttavia sino a concorrenza della somma d'assicurazione). Le prestazioni sono erogate solo se le spese sono insorte per malattia e infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.
- 4.3.2 In caso di infortunio o di malattia, Helvetic Assistance si assume i costi delle cure d'emergenza in reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'esclusivo parere dei medici della centrale d'emergenza Helvetic Assistance, diviene possibile il rimpatrio rispettivamente il rientro della persona assicurata.
- 4.3.3 Senza la previa approvazione esplicita dei medici della centrale d'emergenza Helvetic Assistance, non sussiste alcun diritto alle prestazioni concernenti l'assunzione ovvero il rimborso delle spese di cura in reparto privato.

- 4.3.4 L'autorizzazione alle cure in reparto privato conformemente a CGA D 4.2 è rilasciata ovvero negata a propria discrezione dai medici della centrale d'emergenza Helvetic Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo Paese di soggiorno e della necessità ovvero ragionevolezza sanitaria delle cure alle quali la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in reparto privato senza l'approvazione dei medici della centrale d'emergenza Helvetic Assistance, ovvero con la loro esplicita assegnazione a un reparto generico, ciò avviene sotto la sola responsabilità e a spese della persona assicurata.

5 Eventi e prestazioni non assicurati

- 5.1 Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione, nonché le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione o meno.
- 5.2 Consulti e trattamenti per malattie dentarie e mascellari.
- 5.3 Consulti e trattamenti per stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose o psichiche.
- 5.4 Consulti e trattamenti per malattie oncologiche, incluse visite di controllo.
- 5.5 Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).
- 5.6 Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.
- 5.7 Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicanze e conseguenze di misure anticoncezionali o di interruzione della gravidanza.
- 5.8 Infortuni alla guida di un veicolo a motore, per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.
- 5.9 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
- 5.10 Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.
- 5.11 Massaggi, trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.
- 5.12 Infortuni durante il servizio militare.
- 5.13 Le franchigie delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, ecc.) e di eventuali assicurazioni complementari non sono prese in carico.

6 Garanzia di pagamento delle spese

- 6.1 Helvetic Assistance fornisce la garanzia di pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e in via integrativa alle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni, ecc. e assicurazioni analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o la sua assicurazione malattie principale) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali effettuati sul posto.
- 6.2 La garanzia di pagamento delle spese deve essere in ogni caso richiesta alla centrale d'emergenza Helvetic Assistance (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati).
- Telefono +41 44 563 62 63**
- La centrale d'emergenza Helvetic Assistance è raggiungibile 24 ore su 24.

7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve denunciare per iscritto l'evento assicurato ovvero il caso di sinistro a Helvetic Assistance (la segnalazione online del sinistro relativa all'evento assicurato deve essere presentata all'indirizzo di contatto indicato in CGA A 9).
- Devono essere presentati i seguenti documenti:
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa;
 - conteggio/decisione delle assicurazioni sociali di legge svizzere (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni) e dell'eventuale assicurazione complementare;
 - rapporto del medico/certificato medico dettagliato con diagnosi;
 - fattura/e in merito a spese mediche e/o ospedaliere nonché farmaci (incl. relative ricette) in originale.
- 7.2 Su richiesta di Helvetic Assistance, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita medica da parte del Consulente medico.

E Esclusione della franchigia per auto a noleggio con responsabilità civile

1. Disposizioni generali

- 1.1. Prestazioni d'assicurazione
L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dallo stipulante. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata del noleggio conformemente alla conferma di prenotazione.
- 1.1.1 Persone assicurate
Sono assicurate le persone indicate nella polizza o nella conferma di prenotazione/fattura del viaggio organizzato.
- 1.1.2 Veicoli assicurati
Sono assicurate le autovetture, i motorhome, i camper, le roulotte, gli autobus da campeggio o le motociclette (elenco esaustivo) noleggiati dalla persona assicurata e legalmente immatricolati.
- 1.2. Eventi e prestazioni non assicurati
- Sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio.
 - Sinistri che si verificano alla guida del veicolo a motore senza la licenza di condurre necessaria per legge o se non è presente un accompagnatore previsto dalla legge.
 - Sinistri causati dal conducente in stato di ubriachezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese) o sotto l'effetto di droghe o farmaci.
 - Sinistri che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all'inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso.
 - Sinistri che si verificano su strade non pubbliche o non ufficiali o su circuiti.
 - Sinistri che si verificano in occasione della partecipazione a corse, rally o durante i relativi allenamenti.
 - Sinistri che si verificano durante la perpetuazione intenzionale di crimini e delitti e relativo tentativo.
- 1.3. Obblighi in caso di sinistro
Sul posto occorre obbligatoriamente rispettare la seguente procedura: La persona assicurata è tenuta,
- prima e dopo il caso di sinistro, a intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno e al suo chiarimento;
 - informare immediatamente l'autonoleggio del caso di sinistro;
 - laddove l'infortunio coinvolga altri utenti della strada, chiamare subito la polizia locale e richiedere un'indagine ufficiale ovvero far mettere a verbale l'accaduto (rapporto di polizia, verbale dell'infortunio);
 - all'atto della riconsegna del veicolo a noleggio, far stilare all'autonoleggio sul posto un rapporto del sinistro;
 - pagare in prima persona direttamente sul posto eventuali franchigie.
- Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve denunciare per iscritto l'evento assicurato ovvero il caso di sinistro ad Helvetic Assistance (la segnalazione online del sinistro relativa all'evento assicurato deve essere presentata all'indirizzo di contatto indicato in CGA A 9).
- Devono essere presentati i seguenti documenti:
- una ricevuta di pagamento della cauzione (ricevuta dell'autonoleggio o ricevuta di addebito della carta di credito);
 - la copia della fattura finale dell'autonoleggio;
 - il conteggio dal quale risulti il pagamento della franchigia fatturata;
 - la copia della polizza assicurativa.

2. Esclusione della franchigia

2.1. Eventi assicurati

Con eventi assicurati si intendono i sinistri al veicolo a noleggio che sono coperti dall'assicurazione casco o dall'assicurazione contro il furto (escluso l'inventario).

2.2. Prestazioni assicurate

2.2.1 Al verificarsi dell'evento assicurato Helvetic Assistance si assume la franchigia addebitata dal noleggiatore o da un'altra assicurazione. Se il sinistro assicurato non raggiunge l'importo della franchigia, Helvetic Assistance si fa carico del sinistro, purché si tratti di un evento assicurato.

2.2.2 L'entità della prestazione d'assicurazione dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata al massimo a CHF 10'000.– per contratto di noleggio.

2.3. Eventi e prestazioni non assicurati

- se l'assicurazione casco o assicurazione contro il furto rifiuta il sinistro;
- sinistri per i quali l'assicurazione di riferimento non prevede alcuna franchigia;
- danni materiali al serbatoio dell'olio e agli pneumatici;
- sinistri in seguito a perdita o danneggiamento della chiave del veicolo.

3. Integrazione della responsabilità civile

3.1. Estensione dell'assicurazione

Nel caso in cui la somma d'assicurazione dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore del veicolo a noleggio sia inferiore a CHF 5 milioni, con la presente Helvetic Assistance garantisce la copertura assicurativa per i sinistri che sono assicurati dall'assicurazione della responsabilità civile del veicolo a noleggio, ma che ne superano la somma d'assicurazione. La copertura assicurativa è limitata a quella parte del sinistro che supera la somma d'assicurazione dell'assicurazione della responsabilità civile per veicoli a motore del veicolo a noleggio.

3.2. Responsabilità civile assicurata

In tale ambito è assicurata la responsabilità civile legale dell'assicurato in qualità di conducente del veicolo a noleggio indicato in CGA E 1.1, in conseguenza di

- morte, ferimento oppure altri danni alla salute di persone (lesioni personali);
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Morte, ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali.

3.3. Prestazioni assicurate

Le prestazioni di Helvetic Assistance consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro quelle infondate, e sono limitate da una somma d'assicurazione massima di CHF 5 milioni; nella somma d'assicurazione massima sono inclusi eventuali interessi compensatori, le spese per la limitazione del danno, le spese di perizia, le spese legali e giudiziarie, nonché le spese d'indennità alla controparte.

Le prestazioni sono sussidiarie ad altre assicurazioni tenute ad assumersi il sinistro. Le prestazioni dell'assicurazione della responsabilità civile del veicolo a noleggio sono detratte dalle prestazioni della presente assicurazione.

3.4. Eventi e prestazioni non assicurati

Non sono assicurati:

- la responsabilità civile per i sinistri che riguardano la persona o le cose di un assicurato;
- la responsabilità civile per danni materiali del coniuge o del partner registrato dell'assicurato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e delle persone viventi con lui nella stessa economia domestica;
- la responsabilità civile delle persone non indicate come assicurate nel contratto d'assicurazione (ad es. di altre persone che utilizzano arbitrariamente il veicolo a noleggio) nonché la responsabilità civile dell'assicurato per i sinistri causati da persone di cui egli è responsabile;
- la responsabilità civile delle persone alle quali l'utilizzo del veicolo è vietato per disposizioni di legge o dell'autorità, nonché i sinistri in occasione di viaggi non autorizzati dalla legge, dalle autorità o per altri motivi;
- la responsabilità civile derivante dall'utilizzo dei veicoli per i quali non è stata stipulata un'assicurazione della responsabilità civile;
- la responsabilità civile derivante dal trasporto di carichi pericolosi;
- i danni al veicolo assicurato nonché i danni a cose fissate a questi veicoli o con essi trasportate nonché le lesioni corporali subite dai passeggeri;
- i danni che avevano grande probabilità di verificarsi e che l'assicurato poteva prevedere;
- i danni patrimoniali che non sono riconducibili né a una lesione personale assicurata né a un danno materiale assicurato che colpisce il danneggiato;
- le pretese fondate su una responsabilità civile assunta contrattualmente e che eccede le disposizioni legali;
- i danni in occasione di spostamenti che un assicurato effettua dietro remunerazione;
- la responsabilità civile per i sinistri non coperti dall'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore del veicolo a noleggio o per i quali l'assicuratore della responsabilità civile per veicoli a motore ha effettuato una riduzione delle prestazioni, nonché il rimborso di una franchigia dell'assicurazione della responsabilità civile del veicolo a noleggio.
- Sono escluse inoltre le pretese di regresso e di compensazione derivanti dalle assicurazioni stipulate per il veicolo a noleggio.

F Protezione giuridica per viaggi

1. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo per gli eventi che si realizzano in occasione di viaggi effettuati oltre i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

2. Ambiti giuridici assicurati

La copertura assicurativa vale per gli ambiti giuridici descritti di seguito (elenco esaustivo):

2.1. Risarcimento danni, denuncia e aiuto alle vittime di reati

Rivendicazione di pretese civili di risarcimento danni extracontrattuali (inclusi quelli contemplati nell'ambito della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati) vantate da una persona assicurata per danni materiali e corporali (ferimento/omicidio) nonché per i danni patrimoniali diretti che ne risultano; inoltre di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconoscimento delle pretese civili di risarcimento danni summenzionate;

2.2. Diritto assicurativo

Controversie con istituti di assicurazione svizzeri pubblici o privati come conseguenza di un infortunio o di un reato di violenza accaduto all'estero;

2.3. Difesa in un processo penale

Tutela dei diritti nel caso di una procedura penale nei confronti di una persona assicurata per una presunta violazione per negligenza di prescrizioni penali, nonché in caso di procedura penale o amministrativa avviata nei confronti dell'assicurato a seguito di un incidente della circolazione o per inosservanza delle regole della circolazione stradale;

2.4. Ritiro della licenza

Tutela degli interessi giuridici di una persona assicurata nella procedura avviata nei suoi confronti da un'autorità amministrativa svizzera per il ritiro della licenza di condurre in relazione alla violazione di regole della circolazione stradale all'estero,

2.5. Altro diritto contrattuale

Tutela degli interessi giuridici di una persona assicurata per controversie derivanti dai seguenti contratti (elenco esaustivo). Fino ad un valore di causa di CHF 500.–, l'assicurato ha diritto a un'unica consulenza giuridica da parte di Orion:

- locazione, prestito e deposito di un bene mobile all'estero;
- contratto di trasporto per il trasporto di bagagli e/o di un veicolo a motore all'estero;
- riparazione di un veicolo a motore nel corso di un viaggio all'estero;
- contratti relativi a viaggi «tutto compreso» all'estero (inclusi i contratti con scuole di lingue estere), noleggio di un veicolo a motore per un viaggio all'estero o locazione temporanea di un appartamento o casa di vacanza all'estero fino a un massimo di 6 mesi (indipendentemente dal luogo di prenotazione, anche in caso di foro competente in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein)

2.6. Diritto del paziente

Controversie in qualità di paziente all'estero nei confronti di medici, ospedali e altre istituzioni mediche in caso di trattamenti medici d'emergenza; (Un caso d'emergenza sussiste quando, in occasione di un soggiorno temporaneo all'estero, le persone assicurate necessitano di un trattamento medico e un loro ritorno in Svizzera non risulta appropriato. Non sussiste invece un'emergenza nel caso in cui le persone assicurate si rechino all'estero allo scopo di ricevere tale trattamento).

2.7. Diritto reale

Controversie derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su beni mobili.

3. Prestazioni assicurate

Nei casi giuridici assicurati, Orion si fa carico, fino alla concorrenza massima di CHF 500'000.– per evento in Europa (CHF 50'000.– per casi relativi ad altri contratti ai sensi di CGA F 2.5) o fino alla concorrenza massima di CHF 50'000.– per evento nel resto del mondo, delle seguenti prestazioni:

- il trattamento di questi casi giuridici da parte di Orion;
- l'onorario di un avvocato ovvero assistente al processo o di un mediatore;
- le spese di una perizia ordinata dal giudice ovvero di comune accordo con Orion;
- le tasse giudiziarie o altre spese di procedura messe a carico dell'assicurato, compresi gli acconti;
- le indennità di procedura accordate alla controparte a carico dell'assicurato, incluse le garanzie;
- l'incasso dei crediti derivanti all'assicurato da un caso assicurato fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni, la presentazione di una richiesta di moratoria concordataria oppure la comminatoria di fallimento;
- l'anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per custodia cautelare dell'assicurato.

Tutte le controversie con la stessa causa o direttamente o indirettamente correlate allo stesso evento si considerano un unico caso giuridico. Per ogni caso giuridico la somma d'assicurazione viene versata una sola volta, anche qualora siano coinvolti diversi ambiti giuridici. Cauzioni e acconti vengono conteggiati interamente alla somma d'assicurazione. Acconti e cauzioni devono essere rimborsati a Orion. Qualora un evento coinvolga più persone assicurate mediante uno o diversi contratti, Orion è autorizzata a limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fino a quando non sia stato celebrato un processo modello dagli avvocati che ha selezionato. Per tutte le persone assicurate mediante lo stesso contratto le prestazioni vengono inoltre addizionate.

Generalmente non è assicurato il pagamento di:

- multe;
- spese relative alle analisi del tasso alcolemico del sangue e all'esame tossicologico per il rilevamento di sostanze stupefacenti e gli accertamenti medici e psicologici ordinati nell'ambito della circolazione stradale come pure lezioni di educazione stradale;
- risarcimento danni;
- spese e commissioni della prima sentenza nei processi penali per infrazione di norme della circolazione stradale (ad es. decreto penale, ordinanza di multa, ecc.) e nelle procedure amministrative (ad es. ammonimento, ritiro della licenza, lezioni di educazione stradale, ecc.). Queste sono a carico della persona assicurata anche in caso di azione revocatoria;
- spese e onorari a carico di un terzo oppure a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile; in questi casi Orion si limita a pagare gli acconti;
- spese e onorari relativi a procedure di fallimento e a procedure concordatarie come pure in relazione ad azioni d'opposizione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione.
- spese di traduzione e di viaggio.

4. Esclusioni

A integrazione delle esclusioni essenziali indicate nelle informazioni per i clienti ai sensi della LCA, sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- tutti gli ambiti giuridici non indicati espressamente come assicurati in CGA F 1;
- casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circolazione stradale, o non è autorizzato a condurre il veicolo, o non è in possesso di una licenza valida oppure conduce un veicolo che non è munito di targhe valide;
- casi in qualità di proprietario/detentore di veicoli usati a scopo professionale quali ad esempio taxi, pullman, furgoni e autocarri, auto delle scuole guida ecc.;
- casi in cui si rivendicano pretese di risarcimento in occasione dell'utilizzo di veicoli di terzi per danni a tali veicoli (ad es. veicoli aziendali);
- casi in cui si accusa la violazione di norme stradali in situazioni di non circolazione (sosta o parcheggio vietati, ecc.);
- casi atti a riottenere la licenza di condurre ritirata con provvedimento passato in giudicato;
- casi di imputazione per superamento del limite di velocità massima consentita a partire da 30 km/h all'interno delle località, da 40 km/h fuori delle località e sulle semiautostrade, da 50 km/h sull'autostrada;
- casi recidivi legati ai seguenti eventi: accusa di guida in stato di inabilità alla guida a causa dell'effetto di alcol, medicinali o droghe
- nonché del rifiuto di sottoporsi all'analisi del sangue;
- casi in qualità di proprietario, detentore o conducente di aeromobili;
- controversie contrattuali relative a veicoli nautici con un prezzo di catalogo superiore a CHF 150'000.–;
- controversie contrattuali o di altra natura relative a qualsiasi attività professionale o lucrativa indipendente (anche solo parziale), nonché ad azioni di preparazione a tale attività (questa esclusione non vale per gli eventi connessi all'utilizzo di mezzi di trasporto);
- casi già sopravvenuti o di cui la persona assicurata poteva prevedere l'avverarsi al momento della stipula dell'assicurazione Helvetic Assistance oppure al momento degli accordi presi
- per viaggi o per vacanze;
- casi riguardanti crediti e impegni che in forza del diritto successorio o per cessione/assunzione di debito sono stati ceduti all'assicurato;
- difesa da pretese di risarcimento extracontrattuali di terzi;
- casi in relazione a scioperi o serrate nonché alla partecipazione a risse e baruffe;
- casi in relazione a lesioni dell'onore;
- casi nei confronti di un altro assicurato attraverso questo contratto o la sua assicurazione di responsabilità civile (questa esclusione non vale per lo stipulante stesso);
- controversie tra concubini o conviventi, coniugi e persone in un'unione domestica registrata;
- casi di protezione giuridica in relazione all'incasso di crediti incontestati;
- casi derivanti dal diritto dell'esecuzione e fallimento (sono assicurate le procedure d'incasso concernenti i casi giuridici assicurati);
- casi contro Orion, i suoi organi e i suoi collaboratori nonché contro gli avvocati incaricati da Orion nell'ambito di un caso assicurato.

5. Copertura assicurativa per casi giuridici

La copertura assicurativa vale per i casi giuridici che si verificano nel corso della durata del contratto, a condizione che anche la necessità di protezione giuridica si manifesti entro la durata contrattuale. Non sussiste copertura qualora un caso venga denunciato solo dopo l'annullamento della polizza o l'assicurazione di protezione sia cessata.

6. Realizzazione di un caso giuridico

Un caso giuridico è considerato realizzato:

- Diritto in materia di risarcimento danni:
al momento in cui è stato causato il danno;
- Diritto penale:
al momento in cui un'infrazione alle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa;
- Diritto assicurativo:
 - alla prima occorrenza del danno alla salute che comporti un'incapacità lavorativa oppure un'invalidità;
 - In tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza l'evento che dà origine alle pretese nei confronti dell'assicurazione;
- In tutti gli altri casi:
al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle norme giuridiche o degli obblighi contrattuali.

7. Liquidazione di un caso giuridico

7.1. Principi

Quando si realizza un caso giuridico, per il quale un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion, egli lo deve comunicare immediatamente a mezzo telefonico ad Orion. Qualora l'assicurato, prima di notificare il caso a Orion, incarichi un avvocato ovvero un assistente legale o un mediatore, le sue spese insorte prima della notifica del caso sono assicurate solo fino a un importo massimo di CHF 500.–. Gli accordi in merito agli onorari devono essere preventivamente approvati da Orion. Se l'assicurato concorda il pagamento di un premio in caso di successo, questo non viene preso a carico da Orion.

- 7.2. **Procedura**
Orion decide il modo di procedere nell'interesse dell'assicurato. Conduce le trattative in vista di una soluzione amichevole e propone in casi opportuni una mediazione. Decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se è richiesta una perizia. Può limitare la garanzia di pagamento delle spese per quanto concerne il contenuto e l'importo.
- 7.3. **Riscatto del valore della causa**
Anziché assumersi le spese ai sensi di CGA F 2, Orion ha diritto a risarcire l'interesse economico. Questo risulta dal valore della causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d'incasso.
- 7.4. **Scelta dell'avvocato**
Orion conferisce all'assicurato la libera scelta dell'avvocato, nel caso in cui sia necessario nominarne uno in vista della procedura civile o amministrativa, o in caso di conflitti di interessi.
Se l'assicurato decide successivamente di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supplementari che ne derivano. Orion ha il diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. In questo caso l'assicurato può proporre i nominativi di tre avvocati, di studi differenti, tra i quali Orion sceglierà il mandatario da incaricare. Il rifiuto di un avvocato non deve essere necessariamente giustificato.
- 7.5. **Informazioni e procure**
L'assicurato s'impegna a fornire a Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutta la documentazione relativa al caso, come decisioni di multa, citazioni, sentenze, corrispondenza, ecc. deve essere subito inoltrata a Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l'assicurato è tenuto ad autorizzarlo a informare Orion sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Orion i documenti necessari per esaminare la copertura assicurativa o la probabilità di buon esito del processo. Qualora l'assicurato violi il suo obbligo di cooperazione, Orion gli concede un termine conveniente con la comminatoria di perdita del diritto derivante dall'assicurazione.
- 7.6. **Transazioni**
L'assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza il consenso di quest'ultima.
- 7.7. **Indennità processuali e della controparte**
Le indennità processuali o della controparte aggiudicate all'assicurato (in sede giudiziaria o stragiudiziale) vanno a carico di Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.

8. Divergenze di opinioni

Se vi sono divergenze di opinioni sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di buon esito del caso giuridico, Orion comunica immediatamente per iscritto la sua opinione giuridica motivandola e informa contemporaneamente l'assicurato del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se lo stipulante non richiede l'avvio della procedura arbitrale entro tale termine, significa che vi rinuncia. Dal momento in cui riceve tale comunicazione l'assicurato è tenuto ad adottare egli stesso tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi. Orion non risponde delle conseguenze di una carente tutela degli interessi e in particolare di termini non rispettati. Le spese della procedura arbitrale devono essere anticipate dalle parti in ragione di metà ciascuna, e sono infine a carico della parte soccombente. L'omissione di una parte nel versamento dell'anticipo delle spese equivale al riconoscimento dell'opinione giuridica della controparte. Le parti scelgono di comune accordo un arbitro monocratico. La procedura si limita a un unico scambio di corrispondenza contenente proposte motivate e l'indicazione del mezzo di prova citato in causa dalle parti, sulla cui base l'arbitro emette la propria decisione. Per il resto si applicano le norme del codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se l'assicurato, nel caso di rifiuto dell'obbligo di versare le prestazioni, intraprende a sue spese i passi che ritiene utili e ottiene un risultato più favorevole della liquidazione proposta da Orion al momento del rifiuto rispettivamente dell'esito della procedura arbitrale, Orion rimborserà tutte le spese insorte, come se avesse acconsentito alla procedura.

9. Riduzioni delle prestazioni

Orion rinuncia espressamente al diritto conferitole per legge di ridurre le prestazioni quando il caso assicurato è causato da colpa grave, ad eccezione della condanna passata in giudicato per avere circolato in stato di inabilità alla guida in seguito all'effetto di alcol, medicinali o droghe, nonché in caso di rifiuto di sottoporsi all'analisi del sangue.

10. Obblighi in caso di sinistro

Nei casi di protezione giuridica, si deve immediatamente informare Helvetic Assistance: **Telefono +41 44 563 62 63.**

G Indennizzi per passeggeri aerei

1 Oggetto e fornitori di servizi

Nell'Unione Europea (UE) vige il Regolamento UE 261. Si tratta di una legge che tutela i passeggeri aerei e che vale per tutti gli Stati UE nonché per la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda. Disciplina il diritto dei passeggeri aerei a ricevere un'indennità finanziaria in caso di ritardo, cancellazione o overbooking del volo. Questa prestazione di servizio è fornita da: AirHelp Limited, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, di seguito detta AirHelp.

2 Prestazioni assicurate

In caso di ritardo, cancellazione o overbooking del volo, la persona assicurata può rivendicare online il suo diritto nei confronti della compagnia aerea rivolgendosi a Helvetic Assistance (per i dati di contatto ved. A9). Da quel momento la liquidazione del caso di sinistro viene presa in carico da AirHelp e si applicano le condizioni di utilizzo di AirHelp.
Qualora AirHelp riesca a far valere il diritto della persona assicurata nei confronti della compagnia aerea conformemente al Regolamento UE 261, il versamento viene effettuato direttamente da AirHelp. In tale sede, allo stipulante viene rimborsato il 100% dell'importo ricevuto dalla compagnia aerea, mentre la commissione del 25% dovuta ad AirHelp è a carico di Helvetic Assistance.

3 Obblighi in caso di sinistro

Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, la persona assicurata e avente diritto deve denunciare per iscritto l'evento assicurato ovvero il caso di sinistro ad Helvetic Assistance (la segnalazione online del sinistro deve essere presentata all'indirizzo di contatto in CGA A 9).

4 Eventi non assicurati

Helvetic Assistance non risponde dei casi in cui, in base al Regolamento UE, non sono dovute prestazioni.

H Insolvenza del prestatore di servizi

1 Disposizione speciale, campo d'applicazione, periodo di validità

L'assicurazione è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di voli di linea indicati su un orario ufficiale dei voli, hotel, auto a noleggio e altri servizi turistici (di seguito detto fornitori di servizi).

2 Eventi assicurati

Helvetic Assistance offre copertura assicurativa se la persona assicurata non può effettuare o continuare il viaggio prenotato a causa dell'insolvenza del prestatore di servizi. Con insolvenza del prestatore di servizi si intende la mancata solvibilità, il deposito del bilancio, il fallimento o l'interruzione dell'impresa per motivi finanziari, indipendentemente dalla durata di tale circostanza.

3 Prestazioni assicurate

- Se una persona assicurata non può effettuare il viaggio, Helvetic Assistance si assume l'organizzazione e le spese per il cambio di prenotazione a favore di un altro prestatore di servizi fino al concorrere delle prestazioni originariamente pagate al del prestatore di servizi fallito, fino a un massimo di CHF 2'000. – per persona.
- In caso di sinistro durante il viaggio, Helvetic Assistance si assume l'organizzazione e le spese per il cambio di prenotazione a favore di un altro del prestatore di servizi o per il rientro/proseguimento del viaggio della persona assicurata, fino ad un massimo di CHF 2'000. – per persona.
- Se più persone assicurate sono coinvolte dal medesimo evento assicurato, le indennità che Helvetic Assistance deve pagare sono limitate a un importo massimo di CHF 1 milione. Ove le pretese superino tale importo, le prestazioni sono ripartite proporzionalmente.

4 Esclusione

Ed esclusa la seguente prestazione:

- se la prenotazione del viaggio è stata effettuata dopo l'annuncio della prima insolvenza del prestatore di servizi.

5 Obblighi in caso di sinistro

Per potersi avvalere delle prestazioni di Helvetic Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata deve informare immediatamente la centrale d'emergenza Helvetic Assistance e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza Helvetic Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate).

Telefono +41 44 563 62 63

A Helvetic Assistance devono essere presentati i seguenti documenti:

- la conferma di prenotazione/fattura per il viaggio prenotato nonché le fatture per le spese d'annullamento ovvero di cambio prenotazione (in originale);
- una conferma ufficiale del fallimento;
- la copia della polizza assicurativa.

I Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (servizio)

1 Prestazioni assicurate

Previa telefonata alla centrale d'emergenza, Helvetic Assistance organizza, se possibile, vari servizi quali la comunicazione di informazioni sul traffico, la prenotazione di un ristorante, la prenotazione di un'auto a noleggio e l'ordinazione di fiori. Helvetic Assistance effettua la prenotazione o l'ordine convenuto a nome del cliente e indicando i dati della carta di credito di quest'ultimo. Il conteggio avviene a livello bilaterale tra il cliente e l'impresa che presta il servizio. I servizi desiderati sono prestati da un'impresa selezionata da Helvetic Assistance. Ove ciò non fosse possibile, Helvetic Assistance procura all'assicurato il numero di telefono della relativa istituzione, se possibile.

2 Costi

I costi dei servizi usufruiti sono a carico del cliente in base al listino prezzi attuale dell'impresa selezionata da Helvetic Assistance. Tutte le prenotazioni effettuate da Helvetic Assistance sono soggette alle condizioni generali delle imprese contattate da Helvetic Assistance. L'assicurato è direttamente responsabile nei confronti delle imprese selezionate da Helvetic Assistance per il pagamento di tutte le prestazioni usufruite. L'assicurato sostiene in prima persona eventuali commissioni di annullamento o spese di mancata comparsa connesse alle prenotazioni a nome dell'assicurato.

3 Esclusione di responsabilità

Helvetic Assistance non risponde di:

- danni patrimoniali risultanti da ritardo o dati errati, e neanche per servizi difettosi o difetti degli oggetti acquistati di qualsiasi natura;
- danni patrimoniali dovuti alla mancata reperibilità della relativa istituzione;
- l'inadempimento della prestazione ordinata.

4 Procedura per la fornitura della prestazione

Per usufruire delle prestazioni dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la persona assicurata deve chiamare il seguente numero:

Telefono +41 44 563 62 63